

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, 23 gennaio 2007, prot. n. 847/1.3.16

Incompatibilità vicesindaco.

Il Comune, sentito anche per le vie brevi, chiede di conoscere un parere in merito all'esistenza di cause di incompatibilità nei confronti di un amministratore locale.

La questione concerne, in particolare, la valutazione dell'eventuale insorgere dell'incompatibilità prevista dall'articolo 63, comma 1, n. 1, ultima parte, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero di quella prevista al n. 2 del medesimo articolo, in capo al vicesindaco che riveste la carica di presidente di una pro loco che esercita l'attività di tutela, di informazione e di accoglienza del turista mediante l'ufficio di informazioni turistiche (IAT) sulla base di una convenzione stipulata con il Comune. L'associazione ha ricevuto, altresì, dal Comune un finanziamento che la Regione ha attribuito per lo svolgimento di una tale attività. Specifica, infine, l'Ente che un eventuale, successivo trasferimento finanziario per l'esercizio del servizio dipenderebbe dalla Regione e che, allo stato attuale, non sussiste alcun presupposto per ritenere esistente una tale evenienza.

L'articolo 63, comma 1, n. 1, ultima parte, del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che non può ricoprire la carica di amministratore locale, l'amministratore di ente, istituto o azienda che riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente.

Sul concetto di "sovvenzione" si è soffermata la dottrina e la giurisprudenza specificando che essa deve consistere in un'erogazione continuativa a titolo gratuito, volta a consentire all'ente sovvenzionato di raggiungere, con l'integrazione del proprio bilancio, le finalità in vista delle quali è stato costituito¹. Affinché si verifichi la situazione di incompatibilità in questione, la norma citata prescrive che tale sovvenzione debba possedere tre caratteri:

- continuità, nel senso che la sua erogazione non deve essere saltuaria od occasionale (secondo la dottrina, per rivestire tale carattere la contribuzione deve essere effettuata almeno per due o più anni, e non una volta soltanto²);
- facoltatività (in tutto o in parte): l'intervento finanziario dell'ente non deve cioè derivare da un obbligo di legge o convenzionale, ma deve rientrare nella libera determinazione dell'ente che lo accorda (ovvero può essere in parte obbligatorio e in parte facoltativo, tenuto conto del limite quantitativo indicato);
- notevole consistenza: l'apporto della sovvenzione deve essere, per la parte facoltativa, superiore al dieci per cento del totale delle entrate annuali dell'ente sovvenzionato.

Nel caso in esame, il finanziamento ricevuto dalla associazione pare non avere i requisiti che la legge ritiene necessari ai fini della sussistenza della causa di incompatibilità.

L'elemento che, più di ogni altro, pare mancare è quello della facoltatività (sia essa totale o parziale) della sovvenzione. Il Comune aveva, infatti, l'obbligo di trasferire l'importo che, a sua volta, aveva ricevuto dalla Regione per la finalità specifica dello svolgimento dell'attività degli IAT. Tale conclusione trova conferma nel fatto che il Comune non può sapere, non dipendendo dalla sua volontà, se in futuro vi saranno ulteriori trasferimenti finanziari a favore della pro loco, dipendendo una tale scelta dalla Regione.

A tutto ciò si aggiunge, il fatto che, allo stato attuale, manca anche il requisito della continuità, trattandosi del primo atto di trasferimento.

A conclusioni diverse si giunge, invece, esaminando la causa di incompatibilità di cui all'articolo 63, comma 1, n. 2 del D. Lgs. 267/2000 in relazione all'amministratore che ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi nell'interesse del comune.

La norma è finalizzata ad evitare che la medesima persona fisica rivesta contestualmente la carica di amministratore di un comune e la qualità di amministratore di un soggetto che si trovi in rapporti giuridici con l'ente locale, caratterizzati da una prestazione da effettuare all'ente o nel suo interesse, atteso che tale situazione potrebbe determinare l'insorgere di una posizione di conflitto di interessi.

¹ Cfr. Cassazione civile, sez. I, 7 aprile 1992, n. 4266.

² Cfr. E. Maggiora, *Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità nell'ente locale*, 2000, pag. 141 e seg.; R.O. Di Stilo, *Gli organi regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali*, 1982, pag. 139 e segg.

In particolare, la locuzione “aver parte”, se correlata alla successiva locuzione “nell’interesse del comune” allude alla contrapposizione tra interesse “particolare” del soggetto ed interesse del comune, istituzionalmente “generale”, in relazione alle funzioni attribuitegli, e, quindi, sottintende alla situazione di potenziale conflitto di interessi, in cui si trova il predetto soggetto, rispetto all’esercizio imparziale della carica elettiva³.

Inoltre, l’ampia espressione “servizi nell’interesse del comune” si riferisce “a tutte quelle attività che l’ente locale, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e mediante l’esercizio dei poteri normativi ed amministrativi attribuitigli, fa e considera proprie...”⁴.

La disposizione in oggetto, quindi, si riferisce al soggetto che, rivestito di una delle predette qualità soggettive, partecipi ad un servizio pubblico, inteso nell’ampio senso sopra specificato, come portatore di un proprio specifico interesse, contrapposto a quello generale dell’ente locale e, quindi, per questo potenzialmente confliggente con l’esercizio imparziale della carica elettiva.

Nella fattispecie in esame, l’associazione esercita, mediante gli IAT, l’attività di tutela, informazione e accoglienza del turista nell’interesse del Comune. Si tratta, infatti, di una attività che dovrebbe svolgere il Comune⁵ ma che lo stesso ha attribuito, mediante convenzione, ad un distinto soggetto, quale è la pro loco.

Ne segue la riconducibilità del caso in esame nella causa di incompatibilità di cui all’articolo 63, comma 1, n. 2, del D.Lgs 267/2000.

³ Cassazione civile, Sez. I, sentenza 16 gennaio 2004, n. 550.

⁴ Cassazione civile, sentenza n. 550/2004, citata.

⁵ Normativa di riferimento è la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, articolo 25, comma 2, lett. d), come modificato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29.